



Finanziamenti soci e revocatoria: il Tribunale di Roma rigetta la domanda per mancanza dei presupposti temporali e oggettivi di inefficacia

Con sentenza n. 7178/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il **Tribunale di Roma – Sezione Imprese** ha rigettato una complessa azione revocatoria proposta da una curatela fallimentare ai sensi degli artt. **2467 c.c., 2901 c.c. e 2033 c.c.**, in relazione al rimborso di finanziamenti infruttiferi erogati dai soci in favore di una società successivamente dichiarata fallita.

L'oggetto del giudizio: rimborso di finanziamenti soci e pretesa restitutoria

La curatela aveva chiesto al giudice:

- di dichiarare inefficaci, e quindi revocare, i rimborsi di finanziamenti soci effettuati **oltre un anno prima** della dichiarazione di fallimento;
- di condannare gli eredi e i soggetti beneficiari alla **restituzione di oltre 3 milioni di euro**, deducendo la violazione dell'art. 2467 c.c. (postergazione) e, in via subordinata, l'indebito oggettivo.

Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda, ritenendo **insussistenti i requisiti temporali e oggettivi** per l'applicazione della revocatoria fallimentare e dell'azione di ripetizione dell'indebito.

I principi giuridici affermati nella decisione

◆ **1. L'art. 2467 c.c. configura una revocatoria legale soggetta a rigide condizioni temporali**

Secondo il Tribunale, la norma sulla postergazione dei crediti dei soci si applica solo se i **rimborsi sono avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento**, come chiarito anche dalla recente **Cass. civ., Sez. I, n. 15196/2024**. I rimborsi contestati, invece, erano avvenuti **oltre tale periodo**.

◆ **2. Nessuna efficacia revocatoria fuori dai limiti temporali ex lege**

La revocatoria speciale ex art. 2467 c.c. è assimilabile alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 65 l.fall., comportando **inefficacia automatica** solo entro l'arco temporale previsto dalla norma. In mancanza di tale presupposto, **non si configura alcun obbligo restitutorio automatico**, né presunzione di scientia decoctionis.

◆ **3. Inapplicabilità dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. in presenza di disciplina speciale**

Il Tribunale ha escluso l'utilizzabilità del rimedio dell'indebito oggettivo nei confronti di rimborsi effettuati dai soci, sottolineando l'**incompatibilità strutturale tra l'art. 2033 e l'art. 2467 c.c.**, proprio perché quest'ultimo prevede una **restituzione limitata nel tempo** e subordinata a condizioni precise. Ammettere l'uso generalizzato dell'indebito vanificherebbe la ratio dell'art. 2467 c.c.

◆ **4. Onere probatorio rigoroso per l'eventus damni nella revocatoria ordinaria**

Il Tribunale ha altresì evidenziato che, in caso di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), è **onere del curatore dimostrare**:

- l'esistenza di un **pregiudizio patrimoniale concreto**,
 - l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo,
 - e il nesso causale tra l'atto e il danno per i creditori.
- Nel caso in esame, tali presupposti **non sono stati provati**.

⊗ **Rilievo pratico per il diritto della crisi e per la difesa in giudizio**

Questa sentenza si colloca tra i precedenti giurisprudenziali più rilevanti per:

- chiarire i **limiti di azionabilità delle revocatorie fondate su finanziamenti soci**;
- affermare l'importanza della **tempistica dell'operazione** rispetto all'apertura del fallimento;
- escludere **automatismi restitutori** e ribadire che **le regole sulla postergazione** devono essere lette in coordinamento con il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)**, oggi vigente.

📎 *Commento a cura dell'Avv. Donatella Conicella*
Legal Aid – Avvocati in Diritto della Crisi d'Impresa e Contenzioso Fallimentare

© contenuto coperto da copyright



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Maurizio Manzi	Giudice
dott. Paolo Goggi	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 27243 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 15.10.2024, vertente

TRA

curatori
in calce all'atto di citazione

TRA
. (P.IVA: 01019151008), in persona dei
, che lo rappresenta e difende giusta procura
in calce all'atto di citazione

Attore

E

(C.F.:), in proprio e quale erede di A
(C.F.:), quale erede di e
(C.F.:), elettivamente domiciliati in Cave, Via F. Matteotti n. 19, presso lo studio legale degli avv.ti, che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuti

E



(C.F.:), quale erede di
elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR), Via Pietro Dell'Isola n. 8, presso lo studio legale
dell'avv. Donatella Conicella, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio
separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e 2467 c.c..

CONCLUSIONI

Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i
procuratori delle parti così concludevano:

- La difesa dell'attore: *"voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, a) dichiarare inefficace e revocare nei confronti del Fallimento n. 461/2018 di s.r.l., il rimborso del finanziamento di euro 2.577.000,00 effettuato dalla medesima in bonis in favore della sig.ra [nome] mediante consegna e girata delle n. 36 cambiali con scadenza mensile (l'ultima il 15 maggio 2018), garantite da [nome] [come da atto di transazione sottoscritto in data 16 aprile 2015 (doc.2)], di cui agli atti del presente giudizio; dichiarare inefficaci e revocare nei confronti del Fallimento n. 461/2018 di [nome] la consegna e la girata dalla sig.ra [nome] delle cambiali di cui agli atti del presente giudizio per l'importo di euro 2.577.000,00; per l'effetto condannare i sigg.ri [nome] e la sig.ra [nome], nella qualità di eredi della sig.ra [nome] e la sig.ra [nome], tutti quanti sia a titolo individuale, sia in via solidale tra loro, alla restituzione delle somme come sopra ricevute e quindi al pagamento, in favore del Fallimento n. 461/2018 di [nome] in persona dei suoi Curatori pro tempore, della complessiva somma di euro 2.577.000,00, o, per quanto di ragione, in quella diversa ritenuta di giustizia; oltre interessi legali, al saggio di interesse, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002, e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalle date dei singoli pagamenti, come sopra indicate, al saldo; b) accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c., l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, e per l'effetto condannare: la sig.ra [nome] e i sigg.ri [nome], tutti quanti sia a titolo individuale, sia in via solidale tra loro, nella qualità di eredi della sig.ra [nome], alla restituzione della complessiva somma di euro 3.169.550,00, di cui euro 1.016.950 quali somme restituite ai medesimi soci in violazione*

dell'art. 2467 c.c. ed euro 2.152.600 quali somme sottratte dalla patrimonialità della società fallita in danno dei creditori sociali, ad incremento del credito verso soci; ovvero condannare gli stessi, per quanto di ragione, alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002, e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalle date dei singoli pagamenti, come indicate in atti, al saldo; c) accertare, in ogni caso anche a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., l'obbligo nei confronti del _____, nonché di _____, nella qualità di eredi della sig.ra _____ a, tutti quanti sia a titolo individuale, sia a titolo solidale tra loro, alla restituzione della somma di euro 3.169.550,00, di cui euro 1.016.950 quali somme restituite ai medesimi soci in violazione dell'art. 2467 c.c. ed euro 2.152.600 quali somme sottratte dalla patrimonialità della società fallita in danno dei creditori sociali, ad incremento del credito verso soci; ovvero condannare gli stessi, per quanto di ragione, alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002 e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalla data delle rispettive attribuzioni patrimoniali o dei rispettivi pagamenti al saldo. E per l'effetto condannarli tutti, sia a titolo individuale, sia solidale tra loro, per quanto di ragione, alla restituzione di quanto sopra. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, ivi comprese quelle per l'espletamento della CTU, anche generali, oltre accessori di legge.”;

• La difesa dei convenuti _____ “codesta difesa precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta e chiede concedersi termini di cui all'art 190 c.p.c”;

• La difesa del convenuto _____ “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del sig. _____ in questa sede si abbiano siccome integralmente trascritte e richiamate, giusta altresì – ed in ogni caso – la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio depositata in atti. Con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.

Premesso in fatto che

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento n. 461/2018 di _____ conveniva in giudizio _____, in proprio e quale erede di _____ e _____, quali eredi di _____ e _____, esponendo:



- che la società _____ s.r.l. *in bonis*, sin al 28.07.2005, aveva detenuto un capitale sociale pari a € 300.000,00, equamente ripartito tra _____ e _____ ;
- che _____ era anche amministratore unico della società;
- che, a seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, erano emersi rilevanti debiti tributari in capo a _____ e altre irregolarità fiscali, comportanti un indebito profitto pari a € 9.482.867,73;
- che tali circostanze avevano comportato l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente vincolante il patrimonio personale di _____ i, sino alla concorrenza di € 9.482.867,73;
- che, contestualmente, le banche avevano revocato tutte le linee di credito;
- che _____ s.r.l., cliente e debitrice per € 2.577.000,00 di _____ s.r.l., le aveva consegnato delle cambiali garantite da _____ s.c.a.r.l.;
- che _____, sorella di _____, con scrittura privata del 27.05.2015, aveva corrisposto ad _____ € 2.500.000,00 a titolo di prestito personale, importo di cui aveva la disponibilità grazie ad un finanziamento che la banca Mediolanum, previa concessione di garanzia _____, le aveva concesso;
- che, incamerato il prestito, _____ lo aveva riversato nelle casse sociali a titolo di finanziamento soci, il cui rimborso era poi avvenuto con consegna delle cambiali corrisposte in precedenza a _____ s.r.l. da _____, le quali, poi, erano state girate da _____ a _____ ;
- che _____ aveva concesso sempre ad _____ altri due prestiti, per un totale di € 600.000,00, circa i quali non erano stati previsti termini e modalità di restituzione;
- che entrambi i prestiti, in assenza di alcuna garanzia, erano poi stati riversati in favore di _____ s.r.l., alla quale, in data 21.07.2015, _____ aveva poi corrisposto direttamente ulteriori € 60.000,00, poi rimborsati in data 31.07.2015;
- che _____, in data 05.02.2016, aveva ceduto a _____ l'intera quota sociale detenuta, per il valore nominale di € 150.000,00, mentre, in pari data, _____ aveva ceduto parte della propria partecipazione, pari a € 30.000,00, alla cognata;
- che, pertanto, _____, a fronte della rinuncia al rimborso dei due prestiti pari a € 600.000,00 come corrispettivo per la cessione delle quote, era divenuta socia di maggioranza di _____ s.r.l., detenendone il complessivo 60% del capitale;



- che tra il 15.02.2016 e il 04.04.2017 aveva eseguito finanziamenti infruttiferi in favore di per complessivi € 920.000,00, ottenendone poi un rimborso pari a € 530.420,00;

- che, in sede di assemblea ordinaria del 28.07.2016, i soci di s.r.l., tra cui al fine di ripianare la perdita riportata in bilancio, pari ad € 3.172.200,44, avevano rinunciato a parte dei finanziamenti infruttiferi concessi, sino alla concorrenza dell'importo pari a € 2.884.741,22 e avevano poi coperto la perdita residua con la riserva straordinaria, con gli utili e con la riserva di rivalutazione;

- che, con riguardo ai finanziamenti infruttiferi eseguiti da , erano stati restituiti € 2.500.000,00, con la consegna delle cambiali a sua volta girate a e a questa pagate da parte di TPL, il tutto come rilevato dal sindaco unico della società;

- che il 13.02.2017 aveva ceduto le proprie quote a ;

- che in data 22.02.2017 si era verificato il decesso di ;

- che, in data 26.02.2017, aveva ceduto le proprie quote a , divenuto dunque socio unico;

- che, anche dalla relazione del sindaco unico, dalla esistenza di ingenti debiti erariali, nonché a fronte della situazione economica in crisi della società, era emersa la violazione dell'art. 2467 c.c., in punto di postergazione dei crediti dei soci, i quali avevano ottenuto rimborsi dei propri finanziamenti eseguiti in favore di s.r.l., poi dichiarata fallita;

- che, già con la scrittura privata intercorsa nel 2015 tra e , era evincibile il pregiudizio arrecato ai creditori sociali, in quanto era stato reso possibile un finanziamento da parte di un terzo () a un socio, il quale aveva poi rimborsato il dovuto consegnando cambiali rilasciate in favore della s.r.l., la quale, a monte, le aveva girate ad a titolo di un rimborso di finanziamento soci;

- che, dunque, era invocabile la tutela di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.;

- che, del pari, dovevano essere revocate le operazioni con le quali la s.r.l. aveva riconosciuto rimborsi pari a € 530.420,00 in favore di e di € 2.577.000,00, in favore di , in quanto non dovuti o, comunque, violativi dell'istituto della postergazione del credito del socio.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “*voglia il Tribunale Ill.mo adito, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, ogni diversa e contraria istanza disattesa: a) dichiarare inefficace e revocare nei confronti del Fallimento n. di s.r.l., il rimborso del finanziamento di euro 2.577.000,00 effettuato dalla medesima s.r.l. in bonis in favore della sig.ra*



l mediante consegna e girata delle cambiali di cui in narrativa; dichiarare inefficaci e revocare nei confronti del Fallimento n. di la consegna e la girata dalla sig.ra alla sig.ra delle cambiali di cui in narrativa e per l'importo di euro 2.577.000,00; per l'effetto condannare i sigg.ri , nella qualità di eredi della sig.ra , e la sig.ra , tutti quanti sia a titolo individuale, sia in via solidale tra loro, alla restituzione delle somme come sopra ricevute e quindi al pagamento, in favore del Fallimento n. 461/2018 di s.r.l., in persona dei suoi Curatori pro tempore, della complessiva somma di euro 2.577.000,00, oltre interessi legali, al saggio di interesse, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002, e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalle date dei singoli pagamenti, come sopra indicate, al saldo; b) accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c., l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società srl rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e per l'effetto condannare: la sig.ra alla restituzione al Fallimento della somma di euro 530.420,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002; c) in via subordinata rispetto alla domanda di cui alla precedente lettera a) accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c., l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società srl rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e per l'effetto condannare i sigg.ri , nella qualità di eredi della sig.ra , alla restituzione di euro 2.577.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002, e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalle date dei singoli pagamenti, come sopra indicate, al saldo; d) accertare, in ogni caso anche a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., l'obbligo nei confronti del Fallimento n. 461/2018 di s.r.l., dei sigg.ri , nella qualità di eredi della sig.ra , alla restituzione di euro 2.577.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002; della sig.ra alla restituzione della somma di euro 530.420,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002; e per l'effetto condannarli tutti alle suddette e rispettive singole restituzioni, oltre interessi legali, al saggio, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c., di cui al d.lgs. 231/2002, e al maggior danno (commisurato, quanto meno, alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto



dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali), dalla data delle rispettive attribuzioni patrimoniali o dei rispettivi pagamento al saldo. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, anche generali, oltre accessori di legge.”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio _____, in proprio e quale erede di _____, _____, quale erede di _____ e _____, i quali esponevano:

- che l'azione revocatoria intrapresa dall'attore era illegittima;
- che, infatti, l'azione difettava dei due requisiti richiesti dalla norma di cui all'art. 2467 c.c., ossia il fattore temporale, essendo il rimborso stato disposto oltre l'anno antecedente alla declaratoria di fallimento e, inoltre, la prova che i rimborsi contestati erano avvenuti nonostante l'eccessivo squilibrio economico della società, protrattosi sino alla data del fallimento;
- che, a seguito del sequestro preventivo disposto sul proprio patrimonio, _____ zioni aveva chiesto aiuto a _____ per pagare, ancorché parzialmente, i debiti erariali;
- che, dunque, _____ aveva corrisposto il prestito personale ad _____, a fronte della corresponsione delle cambiali emesse dalla debitrice della _____ s.r.l., girate per avallo dalla società ad _____;
- che la data riportata in calce alla scrittura privata intercorsa tra la _____ era frutto di un refuso, dovendosi ritenere che il prestito era stato disposto il 27.05.2015 e non il 28.05.2017;
- che, sia relativamente alla domanda di revocatoria ordinaria che alla domanda di revocatoria fallimentare, mancavano i presupposti applicativi, in quanto € 2.500.000,00 erano stati utilizzati dalla fallita per pagare l'Erario;
- che difettava l'elemento soggettivo della dolosa predeterminazione di impedire il soddisfacimento di crediti sorti successivamente alla esecuzione dell'atto di cui era chiesta la revocatoria;
- che, peraltro, il debito pagato da _____ s.r.l. era scaduto;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere rigettata.

Concludevano, pertanto, nei seguenti termini “*Voglia L'Ill.mo Giudice di Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: Nel merito: rigettare la domanda attorea poichè infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali [...]*”.

Si costituiva in giudizio _____, quale erede di _____, il quale esponeva:

- che eccepiva la interposizione fittizia di persona con riguardo al finanziamento effettuato dalla _____ in favore di _____ s.r.l. e il suo rimborso, posto che, in realtà, alla predetta



operazione economica era sotteso un contratto di prestito tra la _____ e la _____ s.r.l. in via diretta, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della postergazione;

- che, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sequestro preventivo indicato da parte attrice e, dunque, al fine di rendere nuovamente operativa la società, si era reso necessario il pagamento dei debiti erariali, possibile solo attraverso il reperimento di finanziamenti da parte di terzi;

- che, dunque, _____ aveva chiesto ed ottenuto l'aiuto della sorella _____, la quale, prima di concedere il prestito, aveva chiesto il coinvolgimento nella operazione di _____ e la restituzione immediata dell'esborso di danaro, il quale avrebbe dovuto poi essere restituito alla banca erogatrice del mutuo;

- che, dunque, del tutto in via simulata la _____ aveva concesso un prestito personale alla _____;

- che, a sostegno della ricostruzione simulatoria, emergeva come il rimborso da parte di _____ s.r.l. aveva avuto ad oggetto un importo superiore a quello simulatamente corrisposto a titolo di finanziamento dalla _____, di cui l'eccedenza era proprio pari agli interessi dovuti dalla _____ alla banca mutuante;

- che, dunque, alcun finanziamento soci era stato posto in essere, con conseguente inconfigurabilità di operazioni in danno ai creditori sociali;

- che la cessione del credito oggetto delle cambiali ricevute da _____ era qualificabile quale pagamento di un debito scaduto, non soggetto all'azione di cui all'art. 2901 c.c.;

- che, in subordine, non era configurabile una dolosa preordinazione di recare pregiudizio ai terzi sia nella sottoscrizione ed esecuzione della scrittura privata del 27.05.2015, sia nella operazione di girata delle cambiali;

- che la natura delle girate delle cambiali consegnate ad _____ era semplice e non era qualificabile quale girata per avallo;

- che, infatti, l'adesione da parte di _____ alla scrittura privata non rispettava i requisiti per ritenere sussistente un avallo e, inoltre, la _____, dal momento della girata delle cambiali in favore di _____, aveva già assunto *ex lege* l'obbligazione cambiaria di garanzia e, peraltro, non poteva qualificarsi come soggetto terzo riguardo ai coobbligati cambiari;

- che non vi era l'elemento della dolosa preordinazione con riguardo alla rinuncia del proprio credito operata da _____ nell'assemblea del 28.07.2016, rinuncia dalla quale, a parere del Fallimento, sarebbe conseguito il credito della società *in bonis* alla riconsegna delle cambiali precedentemente girate;



- che, infatti, come da normativa in tema di aumento del capitale sociale, la semplice delibera assembleare non sarebbe stata da sola sufficiente, dovendosi ritenere necessaria una ulteriore manifestazione di volontà da parte di ogni singolo socio;
- che, a ogni modo, la non avrebbe potuto rinunciare al rimborso del finanziamento, in quanto era già stata integralmente rimborsata con la cessione del credito incorporato nelle cambiali a lei girate;
- che, inoltre, dal verbale dell'assemblea tenutasi il 28.07.2016, si evinceva come per ripianare le perdite erano stati decisi ulteriori versamenti dei soci in luogo di qualsivoglia rinuncia ai crediti da parte della compagine sociale;
- che il Fallimento non aveva comunque dato la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti legittimanti l'azione revocatoria intrapresa, comprese l'anteriorità dei crediti ammessi al passivo rispetto alle operazioni poste in essere asseritamente in frode ai creditori e la incapacienza patrimoniale del soggetto disponente i negozi impugnati;
- che, infatti, essendo comunque un'azione revocatoria ordinaria, ancorché avanzata dalla procedura fallimentare, incombeva comunque in capo a quest'ultima dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'azione *de qua*;
- che, peraltro, il Fallimento non aveva fornito riscontri probatori in merito alla circostanza che il finanziamento e il relativo rimborso erano stati posti in essere in presenza di un eccessivo squilibrio patrimoniale o in ipotesi di perdita del capitale tale da necessitare di ulteriori conferimenti;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere rigettata.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “*che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni ed argomentazioni tutte formulate nella parte motiva del presente atto, nel loro ordine logico-giuridico – Voglia rigettare le domande in suo danno formulate dal Fallimento n. 461/2018 di S.r.l. sub a), b), c) e d) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.*”.

La causa, ritenute inammissibile la prova orale articolata da parte attrice con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., in quanto vertenti su circostanze documentali e valutative, veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU.

A seguito dell'udienza cartolare del 15.10.2024, era quindi rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



OSSERVA IN DIRITTO

Il Fallimento attore ha agito in revocatoria nei confronti di _____, quale socia della _____ s.r.l. in bonis e dei successori dell'altra socia _____, al fine di chiedere la ripetizione dei rimborsi dei finanziamenti che le stesse avrebbero conseguito prima dell'apertura della procedura fallimentare, sul presupposto della natura postergata dei relativi crediti e, in via subordinata, lamentando l'indebito oggettivo delle restituzioni, ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Ciò posto, occorre premettere che l'art. 2467, comma 1, cod. civ. nel testo applicabile *ratione temporis*, risalente al d.lgs. n. 6/2003 – trattandosi di disposizione di diritto sostanziale - prevede che il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario, o in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e deve essere restituito alla massa qualora effettuato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Anche qualora si ritenesse applicabile la previsione di cui all'art. 383 comma 1 del d.lgs. 12.1.2019 n. 14, che ha soppresso, a decorrere dal 15.7.2022, l'ultima parte del primo comma dell'art. 2467 c.c., come da ultimo menzionata, in ogni caso occorrerebbe fare riferimento al nuovo CCII che, nell'abrogare, all'interno dell'art. 2467 c.c., la regola di diritto concorsuale, l'ha posta nell'ambito dell'art. 164 CCII, rubricato "Pagamenti di crediti non scaduti e postergati", il quale, al comma 2, sancisce che: "2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'art. 2467 secondo comma, codice civile".

Ebbene, la predetta regola non è stata abrogata, ma, come chiarito dalla Suprema Corte, "*il legislatore, (...), non colloca più la norma, chiaramente di diritto concorsuale, all'interno del codice civile, ma la inserisce nell'ambito della disciplina dell'azione revocatoria, equiparandola a quella relativa ai pagamenti di crediti non scaduti. Viene confermata, così, l'inefficacia del pagamento, rectius del rimborso dei finanziamenti, ampliandosi il periodo preso in considerazione, che decorre non più dall'apertura della procedura, ma dal deposito della domanda e, quindi, ricomprende l'anno anteriore a quest'ultimo nonché il periodo intercorrente tra il deposito della domanda e l'apertura della procedura concorsuale*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024).

Tanto premesso, nel caso di specie le operazioni di restituzione dei finanziamenti soci oggetto di contestazione da parte del Fallimento entro il termine di delimitazione del *thema decidendum* (scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.) sono consistite:



1) nella consegna a _____ di n. 36 cambiali, per un importo complessivo di euro 2.577.000,00, rilasciate dalla società _____ in favore della _____ s.r.l., titolare del credito, e da quest'ultima girate alla _____, in qualità di socio, per il rimborso del finanziamento che quest'ultima ha fatto alla società, in virtù della scrittura del 27 maggio 2015 (doc. 3 parte attrice), con la quale _____ e _____ convenivano la consegna in favore di quest'ultima dei 36 effetti, a copertura del finanziamento di euro 2.500.000,00 che la _____ a sua volta aveva concesso alla _____ e che è stato poi utilizzato poi per il pagamento tramite F24 dei debiti tributari della _____ s.r.l. relativi all'Iva per il 2013 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. convenuti _____ e pag. 6 relazione CTU);

2) nella parziale restituzione, per complessivi euro 530.420,00 (cfr. pag. 35 relazione CTU), dei finanziamenti infruttiferi in favore della _____ eseguiti da _____, nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2016 e il 4 aprile 2017, per l'importo complessivo di euro 920.000,00, restituzione avvenuta:

- a) in data 21 settembre 2016, per l'importo di euro 120.000,00 (doc. 7 pag. 950 parte attrice);
- b) in data 7 febbraio 2017, per euro 210.420,00 (doc. 8, pag. 85 parte attrice);
- c) in data 4 aprile 2017, per euro 200.000,00 (doc. 8, pag. 241 parte attrice).

Trattasi, dunque, di rimborsi ai soci di finanziamenti infruttiferi effettuati in epoca antecedente, di oltre un anno, la dichiarazione di fallimento, datata 07/06/2018.

Per l'effetto, sebbene i predetti finanziamenti, come accertato all'esito dell'espletata CTU, siano stati effettuati in un periodo in cui la _____ s.r.l. *“era in una situazione di crisi di liquidità già a partire dal 2014, anno nel quale aveva un forte ammontare di debiti tributari arretrati (del resto, tali debiti sono proprio quelli che hanno dato luogo al sequestro che ha reso necessario il finanziamento urgente di euro 2.500.000 nel maggio 2015)”*, situazione protrattasi anche negli anni successivi, atteso che *“nel corso del triennio 2014-2016 il disequilibrio finanziario a breve termine si è progressivamente aggravato a causa della difficoltà nell'incassare gli ingenti crediti commerciali per ridurre i debiti tributari e, soprattutto, per la maturazione di ingenti sanzioni sugli stessi”* (cfr. pag. 23 CTU), la domanda attorea non può essere accolta in quanto relativa alla restituzione di somme oggetto di rimborsi di finanziamenti soci non avvenuti, ai sensi dell'art. 2467 primo comma c.c., entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento.

Le medesime considerazioni devono essere svolte anche qualora si ritenesse che il rimborso del finanziamento alla socia _____ per l'importo di euro 2.577.000,00 attraverso la girata degli effetti cambiari in suo favore e poi in favore della _____ non sia avvenuto al momento di tale



girata, ossia in occasione della sottoscrizione della scrittura privata il 27.5.2015, ma in virtù del progressivo incasso da parte di quest'ultima degli importi delle cambiali, cioè dell'effettiva soddisfazione del credito ceduto. E ciò in quanto, come risulta dalle "Brevi note sulle dinamiche o corse nel prestito concesso dalla signora _____ alla cognata _____ e da questa immesso nella _____ in qualità di socia" del 18.7.2017, a firma del revisore unico della società _____, prodotte dalla stessa parte attrice (doc. 10), dopo l'operazione di copertura, da parte della _____, delle perdite del precedente esercizio 2015, avvenuta in data 28.07.2016, tramite l'utilizzazione della riserva straordinaria, della riserva da rivalutazione, degli utili portati a nuovo e, per la parte più rilevante, della rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società (con conseguente trasformazione di tali crediti per finanziamenti infruttiferi in crediti da capitale di rischio), la _____ ha incassato euro 560.000,00, derivante da n. 8 effetti cambiari dell'importo di euro 70.000,00 ciascuno, pagati dalla _____ nel periodo luglio 2016/febbraio 2017, ossia dopo il ripianamento della perdita 2016, con un residuo di cambiali in mano alla _____ per l'importo di euro 1.050.000,00, il cui pagamento, peraltro, risulta interrotto per morosità a partire da quella con scadenza marzo 2017. Pertanto, anche in tal caso, il rimborso indiretto del finanziamento della socia _____ si sarebbe arrestato al febbraio 2017, ossia oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento della _____, in difetto di prova di successivi incassi delle cambiali girate alla _____ (cfr., altresì, pag. 31 relazione CTU, in cui gli incassi degli effetti del 4.9.2017 e del 17.9.2017 sono stati registrati dalla società come "effetti richiamati o insoluti" e, comunque, contabilizzati non come "riduzione del debito verso i soci" in conseguenza del rimborso, ma come "un credito verso i soci").

Neppure può ritenersi che il Fallimento, avendo chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme ricevute ed avendo richiamato, quale elemento costitutivo della domanda, la natura postergata dei finanziamenti dei soci di cui all'art. 2467 c.c., abbia agito in revocatoria in virtù della sola disciplina generale di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., nella quale non è previsto il requisito temporale della anteriorità dei rimborsi rispetto all'anno dalla dichiarazione di fallimento.

Invero, come sempre chiarito dalla Suprema Corte, è proprio *"la limitazione temporale dell'obbligo di restituzione al solo rimborso percepito nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento, insieme con la complessiva destinazione della disciplina contenuta nell'art. 2467 c.c. alla tutela dei creditori, a far piuttosto propendere per la tesi che vede nel suddetto obbligo l'espressione di una vera e propria revocatoria fallimentare ex lege del tutto simile, quanto a meccanismo operativo (inefficacia automatica), a quella dei pagamenti di cui all'art. 65 l.fall."* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 cit.). L'azione promossa dal fallimento,



dunque, è configurabile quale revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un'inefficacia *ex lege* del rimborso, supportata da una presunzione assoluta della *scientia decoctionis*.

In ogni caso, poi, il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., deve dimostrare, sotto il profilo dell'*eventus damni*, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l'*eventus damni* potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4728 del 2018; Cass. Sez. 2, n. 26331/2008).

Ebbene nel caso di specie la Curatela attrice non ha fornito la prova dell'*eventus damni*, inteso come perdita della garanzia patrimoniale del debitore o, quantomeno, come maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, atteso che il prestito effettuato dalla [redacted] ed alla stessa restituito per il tramite della girata degli effetti cambiari in favore di [redacted], oltre a trasformare un credito illiquido in una somma liquida di denaro immediatamente impiegabile per il pagamento dei debiti, di fatto è stato utilizzato nella sua interezza proprio per l'estinzione dell'unico debito di natura privilegiata nei confronti dell'Erario – non essendo stata contestata la circostanza, dedotta dai convenuti, che i dipendenti della [redacted] s.r.l. siano stati comunque soddisfatti in sede di ripartizione parziale dell'attivo fallimentare - e la restituzione del predetto prestito in favore della [redacted] ha costituito, in ogni caso, l'adempimento di un debito scaduto nei confronti di un creditore terzo, non assoggettabile, come tale, ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 terzo comma c.c..

Infine, non può essere accolta nemmeno la domanda formulata dal Fallimento in via subordinata di condanna dei convenuti alla ripetizione delle somme ricevute a titolo di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., tenuto conto che - in disparte il difetto, nella fattispecie, per le ragioni sopra esposte, di una causa inesistente od illecita - per sua natura la previsione di cui all'art. 2467 c.c., cui fa riferimento il Fallimento attoreo per fondare la sua domanda di restituzione, è incompatibile con quella di cui all'art. 2033 c.c.. E ciò in quanto qualificare il rimedio *de quo* come azione di ripetizione dell'indebito risulterebbe in chiaro contrasto proprio con quanto previsto dallo stesso art. 2467 c.c. laddove, al comma 1, seconda parte, limita l'obbligo di restituzione al rimborso percepito nell'anno anteriore al fallimento: previsione, questa, che si rivelerebbe assolutamente inutile se la ricostruzione del rimedio in termini di azione ex art. 2033



c.c. fosse fondata, giacché quest'ultima dovrebbe portare, di per sé, ad ammettere che anche i rimborsi effettuati oltre l'anno prima dall'apertura del fallimento siano oggetto di ripetizione, sulla base, appunto, della disposizione indiscriminata di cui all'articolo 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, le domande attoree devono essere rigettate.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.

Per le medesime ragioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti

e

del convenuto

, liquidate, per ciascuna delle

due parti, in € 24.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2025.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice estensore

Dott. Paolo Goggi

